MODELLO "C1" - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTRE PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE INDICATE ALL'ARTICOLO 85 DEL D.LGS. 159/2011

(solo per società e associazioni)

OGGETTO: asta pubblica per la concessione in affitto dell'immobile comunale "Rifugio Alpino Claudio e Renzo – Malga Caldenave" in C.C. Scurelle.

II/la sottoscritto/a			(nome e cognome)
nato/a a il			
codice fiscale/partita	a IVA		
residente/con sede	in	via/piazza	n.
cap	in qualità di		
richiamate dall'artic conseguenti al prov	colo 76 del D.P.R. 2 vedimento eventuali ato emerga la non ve	caso di dichiarazioni non veritiere, di formazion 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della dec mente emanato sulla base della dichiarazione r eridicità del contenuto di taluna delle dichiarazion	cadenza dai benefici non veritiera, qualora
	ai sensi degli artico	dichiara oli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa 			
	ono nei propri confror ettembre 2011, n. 15	nti le cause di divieto, di decadenza o di sospens 59 (antimafia).	sione di cui all'articolo
Luogo	Data	Firma	
		dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:	
□ sottoscritta, previa id	dentificazione dei dichia	arante, in presenza del dipendente addetto;	

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

Nota esplicativa:

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" art 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.